

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 54 del 12 aprile 2021

Nomina del dirigente dell'Ufficio attività istituzionali.

[Consiglio regionale]

A. La disciplina degli uffici e delle posizioni dirigenziali individuali nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

Gli articoli 23 e 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevedono quanto segue:

Art. 23 - Uffici.

1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l'Ufficio di presidenza può costituire nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall'Ufficio di presidenza.

2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.

Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali.

1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l'Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.

2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.

Per la nomina dei dirigenti degli uffici e delle posizioni dirigenziali individuali di cui ai succitati articoli, la legge regionale n. 53/2012 stabilisce quanto segue:

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

b) dei risultati conseguiti in precedenza;

c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

B. La nomina del dirigente dell'Ufficio attività istituzionali

Con la propria deliberazione n. 36 del 18 marzo 2021 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a ridefinire i servizi consiliari, nonché gli uffici e le posizioni dirigenziali individuali.

Tra gli uffici è previsto l'Ufficio attività istituzionali con le attribuzioni e responsabilità stabilite con la citata deliberazione.

Preso atto delle manifestazioni d'interesse all'incarico in oggetto e valutati i curriculum professionali dei dirigenti del Consiglio regionale pubblicati in Amministrazione trasparente, tenuto conto delle attitudini, delle capacità e del profilo professionali e delle competenze, anche organizzative, posseduti, anche in ragione di quanto stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 29 del 4 marzo 2021 sulla struttura dirigenziale in oggetto, nonché alla luce dei risultati conseguiti in precedenza, si ritiene opportuno proporre di conferire l'incarico di dirigente dell'Ufficio attività istituzionali alla dott.ssa Carla Combi, dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
- 2) di conferire, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 53/2012, l'incarico di dirigente dell'Ufficio attività istituzionali alla dott.ssa Carla Combi, dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012, tale incarico, conferito sino al termine della corrente legislatura, decorre dal 14 aprile 2021 e cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale della prossima legislatura, salvo rinnovo automatico, qualora entro tale termine l'Ufficio di presidenza non conferisca nuovo incarico;
- 4) di dare atto che dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 53/2012, con particolare riferimento alle attribuzioni e responsabilità individuate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021 e gli obiettivi individuati nei documenti di pianificazione e programmazione dell'ente e in particolare dal Piano della performance;
- 5) di dare atto che il trattamento economico spettante per l'incarico in oggetto, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 53/2012, è quello previsto dai contratti collettivi nazionale e integrativo vigenti per la fascia di graduazione indicata per la posizione dirigenziale in oggetto nell'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021;
- 6) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;
- 8) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.